

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella parte II dell'allegato I della direttiva 2009/32/CE, la riga riguardante l'etere dimetilico è sostituita dalla seguente:

«Etere dimetilico	Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina (*)	0,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina
	Preparazione di collagene (**) e derivati del collagene, tranne la gelatina	3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, tranne la gelatina

(*) Per "gelatina" si intende la proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali, conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

(**) Per "collagene" si intende il prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.»

16CE2552

